

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER AVVOCATI CHE ASSISTONO LE PARTI NEI PROCEDIMENTI DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLE CONTROVERSIE ED IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE

ATTO COSTITUTIVO

E' istituita la *'Scuola di Alta formazione Specialistica per avvocati che assistono le Parti nei procedimenti di risoluzione consensuale delle controversie ed in materia di diritto civile'*, con sede in Roma, Via N. Sauro n. 16, presso la sede legale di U.N.A.M., che opera sulla base del seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 - La Scuola di Alta Formazione U.N.A.M.

1. La Scuola opera per l'alta formazione specialistica degli Avvocati in forza di Convenzione sottoscritta con la Scuola Superiore dell'Avvocatura - Fondazione del Consiglio Nazionale Forense (S.S.A.) avente ad oggetto l'organizzazione e gestione di corsi di alta formazione conformi ai requisiti previsti nel regolamento ministeriale e finalizzati a conseguire un attestato di frequenza che produce gli effetti di cui all'art. 14 del D.M. 144/2015 e ss.mm.ii..
2. Ai fini della Convenzione di cui al comma che precede la Scuola sarà gestita sul piano scientifico in collaborazione con la S.S.A. e i Dipartimenti di Giurisprudenza di Atenei convenzionati o che si convenzioneranno con U.N.A.M..

Art. 2 - Finalità della Scuola

1. La Scuola intende assicurare alta formazione e qualificazione professionale degli Avvocati che assistono le parti nei procedimenti di negoziazione assistita, di mediazione e negli altri procedimenti di A.D.R. ai sensi della normativa, legislativa e regolamentare, vigente e/o sopravveniente, in materia di formazione dell'avvocatura.
2. Il corso è unico per l'intero territorio nazionale e si svolge mediante formazione didattica in presenza e/o a distanza, prediligendo la prima e comunque in ogni caso garantendo l'alta qualità della formazione e l'accertamento delle presenze dei discenti.

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione al Corso di specializzazione. Numeri massimo e minimo di partecipanti

1. Possono accedere ai corsi organizzati dalla Scuola gli avvocati iscritti all'Albo.
2. Il numero massimo di partecipanti a ciascun corso è stabilito in 150 a valere sull'intero territorio nazionale senza alcuna distinzione di provenienza universitaria, associativa o del libero Foro.
3. Nel caso in cui le domande superino la disponibilità dei posti, verranno preferiti i candidati che abbiano conseguito la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo secondo l'ordine di presentazione della domanda iscrizione.

Art. 4 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato scientifico della Scuola (C.S.) è composto da:
 - un membro nominato da ciascuna delle Università che aderiscono e/o aderiranno al

progetto; fra i membri così nominati, gli stessi individuano chi assume le funzioni di Coordinatore del C.S.;

- due membri nominati dal Comitato Esecutivo di U.N.A.M. (C.E.);
- un membro nominato dalla S.S.A..

2. Il C.S. delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

3. Il comitato scientifico propone al Comitato di Gestione il programma dettagliato del corso di formazione specialistica con l'indicazione delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

4. I Componenti di nomina del C.E. decadono con il C.E. che li ha nominati, ma continuano ad esercitare l'ufficio sino alla loro sostituzione.

Art. 5 - Comitato di Gestione

1. La Scuola è gestita da un Comitato di Gestione (C.d.G.) di 5 membri così composto:

- il Presidente di U.N.A.M.;
- il Tesoriere di U.N.A.M.;
- due membri nominati dal C.E., uno dei quali con funzioni di Direttore ed uno con funzioni di Vice-Direttore;
- un membro nominato dalla S.S.A. .

2. Il Tesoriere di U.N.A.M. svolge la funzione di Tesoriere della Scuola.

3. Il C.d.G. delibera a maggioranza dei componenti.

4. Il C.d.G. ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività della Scuola, ed, in particolare:

- approva e rende operativo il programma (date, argomenti e docenti) dei corsi, tenuto conto delle proposte del C.S.;
- incarica e coordina i docenti;
- cura l'organizzazione esecutiva e lo svolgimento dei corsi e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento;
- determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.

5. I Componenti di nomina del C.E. decadono con il C.E. che li ha nominati, ma continuano ad esercitare l'ufficio sino alla loro sostituzione.

Art. 6 - Direttore e Vice-Direttore

1. Direttore e Vice-Direttore sono nominati dal C.E. .

2. Il Direttore della Scuola deve essere individuato preferibilmente tra persone di comprovata esperienza didattica e formativa nel settore delle A.D.R., sia in ambito forense, sia accademico, nonché di comprovata esperienza scientifica e svolge le funzioni conferitegli dal C.d.G. .

3. Il Vice-Direttore coadiuva il Direttore e svolge le funzioni di Direttore in caso di impedimento e/o assenza di quest'ultimo.

Art. 7 - Organizzazione della Scuola

1. I corsi hanno durata biennale per un numero complessivo di 200 ore, di cui non meno di 140 ore di lezione "frontale", siano esse nella forma in presenza o a distanza, e le altre ore dedicate ad esercitazioni, dibattiti, *role play*, approfondimenti seminariali, convegni, eventi di alta formazione.

2. La didattica è interattiva, stimola il confronto e il dibattito, l'esame di casi concreti e della giurisprudenza interna e sovranazionale.

3. Il metodo didattico si articola ed è organizzato secondo il programma di studio proposto dal C.S. ed approvato dal C.d.G. .

4. Le lezioni si svolgono in linea di massima il venerdì e il sabato, una o più volte al mese, secondo le esigenze organizzative.
5. Alle lezioni partecipa un *tutor* d'aula con il compito di gestire anche le comunicazioni tra i Partecipanti e la Direzione della Scuola, garantendo un flusso di notizie costante ed adeguato.
6. Il calendario delle lezioni è pubblicato sul sito web di U.N.A.M., della S.S.A. nonché degli Organismi forensi e degli Atenei convenzionati con la Scuola.

Art. 8 - Contenuti e metodi della didattica

1. Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti, la Scuola garantisce il coordinamento sistematico dei contenuti del corso che è volto a formare Avvocati specializzati ed esperti nella assistenza alle parti nei procedimenti di risoluzione consensuale delle controversie, con approfondimento dello studio del conflitto, dei modelli e delle tecniche di negoziazione e mediazione nonché degli aspetti deontologici.
2. Il corso cura, quindi, l'approfondimento degli strumenti di A.D.R. avvalendosi di qualificati docenti nei limiti e nelle proporzioni previste nel citato Regolamento di cui al D.M. n. 144 del 12 agosto 2015 e successive modifiche e implementazioni.
3. Specifico approfondimento è dedicato alle A.D.R. nell'esperienza comparata.
4. Il materiale didattico viene messo a disposizione dei Partecipanti telematicamente con accesso loro riservato e/o nella forma più utile ed agevole ad una maggiore fruibilità didattica dello stesso.

Art. 9 - Docenti

I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse.

Art. 10 - Frequenza

1. È obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo.
2. Qualora per gravi e comprovati motivi non riesca a completare la frequenza minima prevista, l'iscritto può chiedere al C.d.G. di sospendere la frequenza ed essere ammesso al successivo biennio, fermo restando l'obbligo di pagamento dell'intero corso di formazione biennale sospeso.
3. In base al format didattico, in presenza o a distanza, la rilevazione delle presenze è effettuata nelle forme più utili a garantire la certezza della presenza e della partecipazione attiva dell'iscritto.
4. Il mancato rispetto del Regolamento costituisce giusta causa di esclusione del partecipante dal corso.
5. Al termine del biennio del corso può essere rilasciato, a richiesta dell'interessato che non abbia maturato i requisiti per ottenere l'attestato di Alta Formazione Specialistica, un attestato che riporti l'indicazione dei moduli e delle ore di effettiva frequenza.

Art. 11 - Prove di esame, intermedie e finali. Attestato di conseguimento di alta formazione specialistica

1. È previsto un esame scritto e orale a fine di ogni anno di corso. Il mancato superamento della prova finale del primo anno preclude la frequenza di quello successivo.
2. Le prove consistono nello svolgimento di un tema su uno degli argomenti trattati durante il corso, in test a risposte multiple ed in una sessione pratica e simulativa di negoziazione

e/o mediazione.

3. La Commissione di esame è nominata dal C.S. nel rispetto del disposto del comma 13 dell'art. 7 del D.M. Giustizia n. 144/2015, come integrato e modificato dal D.M. Giustizia n. 163 del 2020 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni ⁽¹⁾.

4. [La Commissione è composta per almeno due terzi da membri che non devono appartenere al corpo docente della Scuola] ⁽²⁾.

5. Sono nominati anche tre commissari supplenti: due Avvocati e un docente universitario.

6. I commissari supplenti intervengono, nell'ordine indicato dal C.S. al momento della nomina, in caso di impedimento dei componenti effettivi.

7. Ciascuno dei componenti della Commissione esprime il proprio voto per ogni singola prova in decimi. L'esito dell'esame è positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 6/10 in ogni prova, scritta e orale.

8. All'esito positivo dell'esame finale segue il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione specialistica conseguita.

Art. 12 - Quota e bando di iscrizione

1. Il Bando per l'iscrizione alla Scuola con il termine e le modalità di presentazione della domanda nonché di pagamento della quota di partecipazione è pubblicato sul sito di U.N.A.M., della S.S.A. nonché degli Organismi forensi e degli Atenei convenzionati con la Scuola

2. L'iscrizione si intende perfezionata esclusivamente a seguito del versamento della relativa quota, secondo le modalità indicate nel bando.

3. Ove sia prevista la possibilità di versamento della quota a rate, il mancato versamento anche di una sola rata nel termine stabilito è ragione di esclusione dalla scuola.

4. L'esclusione o il ritiro dalla Scuola non comporta la restituzione delle somme già versate.

5. L'iscrizione al corso attribuisce al discente, che non ne sia già in possesso, la qualifica di socio U.N.A.M. per il biennio solare di durata del corso.

Art.13 - Norma finale

L'organizzazione della Scuola, il programma e/o lo svolgimento dei corsi possono essere soggetti a modifiche che si rendano necessarie anche in relazione a modifiche normative e/o regolamentari sopravvenute.

Art. 14 - Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica alla Scuola di Alta Formazione di U.N.A.M. a prescindere dal fatto che la frequentazione della stessa possa attribuire a norma di legge il titolo di 'Avvocato Specialista'.

2. Sino al momento di perfezionamento della convenzione con la S.S.A., le funzioni ad essa attribuite sono svolte dal C.d.G. il quale dà ogni altra indicazione necessaria a consentire l'applicazione del presente regolamento.

3. L'attestato di conseguimento di alta formazione specialistica non costituisce titolo automatico per l'iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti, fermo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 16 dicembre 2016.

¹ Comma così modificato con delibera del Comitato Esecutivo in data 18 gennaio 2022

² Implicitamente abrogato dalla delibera di cui alla nota precedente.